

COMUN GENERAL DE FASCIA



REGOLAMENTO PER LE ASSEMBLEE PUBBLICHE DEL COMUN GENERAL DE FASCIA (art. 7 dello statuto del C.G.F.)

VERSIONE LICENZIATA DAL GRUPPO DI LAVORO PER LE QUESTIONI
ISTITUZIONALI NELLA SEDUTA DEL 27 LUGLIO 2011
E RIVEDUTA NELLA SEDUTA INFORMALE DEL CONSEI GENERAL
DEL 3 AGOSTO 2011
ED APPROVATO UFFICIALMENTE DAL CONSEI GENERAL CON LA
DELIBERAZIONE N. 25-2011 DEL 30 NOVEMBRE 2011

INDICE

ARTICOLO 1	Le assemblee pubbliche
ARTICOLO 2	Presidenza
ARTICOLO 3	Commissione di valutazione delle assemblee pubbliche
ARTICOLO 4	Organizzazione delle assemblee pubbliche
ARTICOLO 5	Indizione dell'assemblea pubblica
ARTICOLO 6	Uso della lingua ladina
ARTICOLO 7	Norma transitoria

ARTICOLO 1

Le assemblee pubbliche

1. Il Comun General de Fascia (di seguito indicato anche soltanto con la sigla C.G.F.) può promuovere riunioni pubbliche di interesse generale o per settori di attività, finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra la popolazione e gli amministratori in ordine a fatti, problemi ed iniziative che riguardano interessi pubblici, collettivi o diffusi e/o comunque situazioni rilevanti per la comunità di Fassa.
2. Le assemblee pubbliche possono essere richieste:
 - a) da istituzioni pubbliche oppure da una o più associazioni che operano e sono presenti in almeno cinque Comuni di Fassa e che annoverano, anche sommando i loro soci, un numero di almeno 150 associati, regolarmente iscritti e tesserati per l'anno in corso;
 - b) da appositi comitati promotori sostenuti da almeno 150 elettori o 100 giovani minorenni residenti in almeno tre comuni del C.G.F.; in questo caso, la richiesta deve essere firmata da tutti gli elettori o da tutti i giovani minorenni richiedenti e deve riportare i dati anagrafici atti a dimostrare la loro residenza nei Comuni di Fassa.
3. Le istituzioni, le associazioni e i comitati promotori che chiedono di convocare l'assemblea pubblica devono designare due rappresentanti e specificare, nella richiesta, le motivazioni e gli argomenti da trattare corredandola con l'eventuale documentazione. Qualora la richiesta venga ammessa dalla Commissione di valutazione dell'assemblea pubblica, i rappresentanti designati sono tenuti a collaborare con la stessa Commissione, col Presidente del Consei General e con gli uffici del C.G.F. ai fini della predisposizione dell'ordine del giorno, nonché per gli aspetti logistici ed organizzativi correlati all'iniziativa, accettando le condizioni stabilite dal presente regolamento.
4. Le medesime istituzioni pubbliche, la medesima associazione o gruppo di associazioni, un medesimo comitato di elettori o di giovani minorenni non possono richiedere nello stesso anno più di una convocazione dell'assemblea pubblica.
5. Le assemblee pubbliche, convocate per le finalità, sugli argomenti e con le modalità di cui al presente articolo, costituiscono forme di partecipazione dei cittadini e non si concludono con operazioni di voto.
6. Di ogni assemblea pubblica viene redatto un apposito verbale da conservare agli atti del C.G.F.

ARTICOLO 2

Presidenza

1. L'assemblea pubblica è presieduta dal Presidente del Consei General del C.G.F.; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, anche nel corso della seduta, egli viene sostituito dal suo primo Vicepresidente oppure, ove anche questi sia assente od impedito, dall'altro Vicepresidente.

ARTICOLO 3

Commissione di valutazione delle assemblee pubbliche

1. Presso il C.G.F. è istituita un'apposita Commissione di valutazione delle assemblee pubbliche composta dal Presidente e dai due Vicepresidenti del Consei General, da un rappresentante del Consei de Procura e da un rappresentante del Consei di Ombolc.
2. La Commissione convoca e consulta i due rappresentanti designati ai sensi del comma 3 dell'articolo precedente e decide insindacabilmente in merito all'ammissione della richiesta di convocazione dell'assemblea pubblica, valutando l'effettiva pertinenza della richiesta con gli interessi e le finalità indicati nel comma 1 del precedente articolo 1.

ARTICOLO 4

Organizzazione delle assemblee pubbliche

1. La Commissione di valutazione, integrata coi due rappresentanti designati ai sensi del comma 3 del precedente articolo 1, cura l'organizzazione e la gestione dell'assemblea pubblica, provvedendo in particolare:
 - a) a predisporre l'ordine del giorno, che deve comprendere unicamente materie e argomenti preventivamente ammessi alla trattazione dalla Commissione stessa;
 - b) ad organizzare e promuovere l'assemblea pubblica;
 - c) a determinare e quantificare le spese necessarie, stabilendo l'eventuale compartecipazione dei richiedenti.

ARTICOLO 5

Indizione dell'assemblea pubblica

1. A seguito dell'ammissione della richiesta di convocazione dell'assemblea pubblica, la Commissione stabilisce la data ed il luogo nel quale si terrà l'assemblea, provvedendo a darne avviso con congruo anticipo ai richiedenti o ai comitati promotori ed al C.G.F., nonché a pubblicizzare l'iniziativa su Internet, mediante l'esposizione di manifesti sugli albi pubblici e nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini ed attraverso comunicati alla stampa ed agli organi di informazione.
2. L'eventuale documentazione predisposta in occasione ed in vista della convocazione dell'assemblea pubblica sarà, a seconda dei casi, consultabile o messa a disposizione della cittadinanza negli uffici del C.G.F.

ARTICOLO 6

Uso della lingua ladina

1. Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 16 dicembre 1993, n. 592 e s.m.i., dell'art. 16 della L.P. 19 giugno 2008, n. 6 e s.m.i e dell'articolo 18 dello statuto del C.G.F., nelle assemblee pubbliche viene usata, di norma, la lingua ladina, assicurando peraltro l'immediata traduzione in italiano ove altri partecipanti lo richiedano.

ARTICOLO 7

Norma transitoria

1. Il presente regolamento disciplina in forma sperimentale un organismo di nuova istituzione previsto dallo statuto: pertanto, nella fase di prima applicazione ed in via transitoria, limitatamente al periodo di durata in carica dei primi organi del C.G.F., eventuali modificazioni al regolamento verranno deliberate dal Consigli General senza dovere richiedere il parere preventivo dei Comuni di Fassa previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), punto 1) dello statuto.

IL PRESIDENTE / L PRESIDENT
DEL CONSEI GENERAL
F.to prof. Cesare Bernard

IL SEGRETARIO / L SECRETÈR
DEL COMUN GENERAL DE FASCIA
F.to dr. Bruno Sommariva

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. | *Copia conforme a l'originèl, su papier libero per doura aministrativa.*

VISTO / *SOTESCRIT*:

IL SEGRETARIO / L SECRETÈR
- dr. Bruno Sommariva -

Pozza di Fassa, 7 dicembre 2011.
Poza, ai 7 de dezember del 2011.